


LEGGE 25 luglio 2003 n.97



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

## MODIFICHE AL SISTEMA PENALE IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO, ABUSIVISMO IN AMBITO LAVORATIVO E CIRCOLAZIONE STRADALE

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 25 luglio 2003.*

### CAPO I

Norme in materia di tutela della sicurezza dei cittadini e dell'ordine pubblico

#### **Art.1**

Chiunque, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisca, senza giustificato motivo, un documento valido ovvero idoneo a provare la propria identità, ovvero non fornisca notizie utili per giungere ad una compiuta e sicura identificazione, è punito con la prigionia di primo grado o con la multa a giorni di secondo grado.

#### **Art.2**

L'autorità di polizia ha facoltà di accompagnare nei propri uffici la persona interessata e di ivi trattenerla per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

A tal fine l'autorità di polizia può sottoporre le persone accompagnate a rilievi segnaletici descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici i quali devono essere eseguiti nel rispetto del pudore e della dignità dell'individuo.

Sono espressamente vietate le indagini che implicano una ispezione corporale. Le impronte digitali sono apposte su cartellini da conservarsi in un archivio unico a disposizione delle forze di polizia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità dei documenti esibiti ovvero delle notizie fornite ai fini dell'identificazione.

Dell'accompagnamento coatto e dell'ora in cui è stato compiuto, nonché del rilascio della persona accompagnata è data immediata notizia al Commissario della Legge. Entro le successive ventiquattro ore le forze di polizia debbono trasmettere al Commissario della Legge il rapporto relativo all'accompagnamento coatto negli uffici di polizia.

### **Art.3**

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 92 del codice di procedura penale, nel testo introdotto dalla Legge 24 febbraio 2000 n. 20, è sostituito dal seguente:

"c) indipendentemente dallo stato di flagranza, possono procedere al fermo delle persone indiziate di reato per il quale sia prevista la pena della prigionia allorquando vi sia fondato sospetto di fuga anche in relazione all'impossibilità di identificare l'indiziato - o lo rendano necessarie esigenze di indagini o di tutela della collettività".

### **Art.4**

Il potere di intimare l'immediata cessazione del rapporto di lavoro abusivo previsto dal comma 2 dell'articolo 3 e dal comma 1 dell'articolo 4 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128 è attribuito anche ai funzionari della Sezione Ispettiva dell'Ufficio del Lavoro in qualità di organi di polizia giudiziaria.

Tale ordine viene impartito contestualmente all'accertamento dell'infrazione.

Ai fini dell'accertamento dell'infrazione chiunque, a richiesta dei funzionari della Sezione Ispettiva, non esibisca, senza giustificato motivo, un documento valido ed idoneo a provare la propria identità, ovvero non fornisca notizie utili per giungere ad una compiuta e sicura identificazione è soggetto alle sanzioni penali di cui all'articolo 1 della presente legge.

In caso di inosservanza della legittima intimazione di cui al primo comma ovvero di inosservanza dell'ordinanza di sospensione dell'attività dell'impresa o dell'esercizio professionale di cui al comma 2 dell'articolo 4 della Legge 21 dicembre 1989 n. 128, i trasgressori sono puniti con la multa a giorni di secondo grado o con l'arresto di primo grado.

Nei casi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di cui ai succitati commi.

### **Art.5**

L'articolo 6 della Legge 16 novembre 1995 n. 127 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, la mancata osservanza delle prescrizioni impartite dalla Sezione Ispettorato dell'Ufficio del Lavoro o la violazione, nei casi di recidiva reiterata, da parte di imprese e/o società forensi delle disposizioni relative alle autorizzazioni al lavoro previste dalle leggi vigenti è punita con la multa a giorni di secondo grado o con l'arresto di primo grado.

In tal caso la Direzione dell'Ufficio del Lavoro trasmette gli atti al Commissario della Legge per l'adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma."

## CAPO II

### Modifiche al Codice Penale

#### **Art.6**

Il numero 1), del comma 1, dell'articolo 82 del codice penale è sostituito dal seguente:

"1) da quindici giorni a un anno".

#### **Art.7**

Il terzo comma dell'articolo 164 è sostituito dal seguente:

"Se ricorre la particolare circostanza di aggravamento prevista dal secondo comma dell'articolo precedente, si applica congiuntamente l'interdizione di primo grado dalle abilitazioni, autorizzazioni o licenze governative.".

## CAPO III

### Modifiche alla Legge 28 febbraio 1996 n. 24

#### **Art.8**

Il primo comma dell'articolo 4 della Legge 28 febbraio 1996 n.24, le parole "la prigionia di secondo grado nonché l'interdizione di terzo grado" sono sostituite dalle seguenti: "l'arresto di secondo grado e l'interdizione di primo grado".

#### **Art.9**

Al primo comma dell'articolo 4 della Legge 28 febbraio 1996 n.24 le parole "prigionia di primo grado" sono sostituite dalle seguenti: "arresto di secondo grado".

#### **Art.10**

Dopo l'articolo 8 della Legge 28 febbraio 1996 n.24 è inserito il seguente articolo:

#### **"Art.8-bis**

*(Accesso ai documenti)*

1. I proprietari, i conducenti dei veicoli comunque coinvolti, i danneggiati, le società di assicurazioni e qualunque altro soggetto interessato al risarcimento possono chiedere agli organi di polizia di cui all'articolo 8, comma 1, le informazioni relative alle modalità dell'incidente, alla residenza ed al domicilio delle parti, alla copertura assicurativa dei veicoli e ai dati di individuazione di questi ultimi.
2. La richiesta di informazioni è formulata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed è rivolta al comando cui appartiene l'agente che ha proceduto alla rilevazione dell'incidente.

3. Il comando è tenuto a fornire, previo pagamento delle eventuali spese, le informazioni richieste entro trenta giorni dalla data in cui perviene l'istanza.

4. Le istanze di accesso ai documenti di cui al presente articolo devono essere annotate in apposito registro con l'indicazione dei dati soggettivi, oggettivi e cronologici."

### **Art.11**

La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 29 luglio 2003/1702 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI

*Pier Marino Menicucci - Giovanni Giannoni*

IL  
S  
E  
G  
R  
E  
T  
A  
R  
I  
O  
D  
I  
S  
T  
A  
T  
O  
  
P  
E  
R  
G

LI  
A  
FF  
A  
RI  
IN  
T  
E  
R  
NI